

questa mandata per notaro Beniamino
De Sica, da Monteverduini, del 16 marzo 1926.

Conclusioni

Nell'udienza di spedizione della causa per de-
cisione, l'avv. Giuseppe D'Amato per il comune
di Maschio d'Alerno conclude con la con-
clusa: « Che, per gli esposti motivi, ad suo
« appiungere o manifestare, respinte le contrarie,
« talune, deducibili, eccezioni, difese e braccia-
« ti, che s'impugnano, piaccia al sapientissi-
« mo sig. Commisario regionale per la
« liquidazione degli usi civici di Napoli,
« in quanto all'udicatura vicaria del
« la causa, emettere i seguenti provvedimenti:
« di diritto: 1.° Per indegnare il Comune
« di Maschio d'Alerno nel possesso del suo
« dominio Elvine, Lucine o Levine (descritto
« nel catasto anciano di detto Comune dell'89
« come "monte boscoso confinante col Cam-
« na baronale, la giurisdizione di S. Agapito
« e giurisdizione di Monteverduini, che scende
« alla foce e proprio di sopra la Caviglia
« di misura circa seicento", e propriamen-
« te reinsignare il Comune di Maschio
« nel possesso di quell'erezione di detto



11 Demarcio, che fuorasi a questo ed effetti
11 nominatamente posseduto dal Comune di Mon-
11 tesardini, giusta l'accertamento già fatto
11 dall'ufficio demaniale di Campobasso
11 per mezzo del Cav. Nunzio De Nensi e del
11 perito Vincenzo Schiavone, e le indica-
11 zioni da costoro date un lempellive re-
11 lazioni e con apposita piccola topogra-
11 ficazione in tutti i punti chiari e sicuri dati
11 in istruca innoventi al Commisario ripa-
11 ratore di Campobasso, ritenendo come li-
11 nea di confine la linea di confine natura-
11 le (secondo il dislivello delle acque), cioè
11 quella che partendo dalla cima del Col-
11 le "Pennischio", formante anche il ter-
11 mino con S. Marpito, scende nel colle delle
11 Valticelle alle Tricere, e che dal perito
11 Schiavone viene indicata nella pic-
11 cola suddetta con le lettere N. O. P. Q. M. R. S. —
11 2.° Emettore in via subordinata, gli altri
11 provvedimenti già chiesti al sig. Commis-
11 sario riparatore di Campobasso.
11 3.° Emettere tutti gli altri provvedimenti di
11 giustizia relativi alla materiale im-
11 pignione del Comune di Maraschio nel

Ortuto



„ possesso della zona demaniale, di cui del
„ 1° l. 10. 1845. Commissionsario regionale sarà
„ disposto la consegna, amministrando per tali
„ operazioni apposite aperture istruttorie
„ anche se del caso appropiato perito. —

„ 4° Comandare il Comune di Montebello
„ a pagare al Comune di Macchiva
„ i feudi relativi al demanio usurpato
„ dalla diocesi di Montebello, o subordina-
„ mente dal 1845 (data dell'inizio della lite
„ tra i due Comuni) o più subordinata-
„ mente ancora e salvo quanto i feudi
„ relativi all'ultimo trentennio precedente
„ la data dell'instaurazione istruttoria dell'istua-
„ le giudizio (fatta nel 19 giugno 1916) fin-
„ all'effettivo pagamento, tutti da liquidare
„ in separata sede. —

„ 5° Comandare il Comune di Montebello
„ a tutte le spese del nuovo giudizio,
„ comprese quelle delle diverse istruttorie
„ del giudizio stesso, e salvo ogni altro di-
„ stinto, ragione e azione. 77.

Con postilla poi: „ L'impugnato
„ le copie istruttorie, e relative difese
„ e documenti e chiede la inammissibi-



„libri e il soggetto delle istanze contrarie”.

E col procuratore Carlo Venturi per
Comune di Montecosaro: -

„che si faccia all'Es.^{ma} Municipalità regio-
„nale, provvedendo in seguito alla propria or-
„dinanza del 20 febbraio 1926, ad applicare tutte
„le richieste del Comune di Montecosaro, già for-
„mulate con le precedenti comparse repudii-
„chiamate, in data 21 febbraio 1919, 1° aprile 1919,
„21 aprile 1920, 26 giugno 1922, 31 ottobre 1923,
„respingendo tutte le richieste contrarie, e di-
„sporre così: 1.° Dichiarare la propria in-
„competenza a pronunciare sulla domanda
„suo diletto di demanialità dei beni in disputa.

2.° Dichiarare, comunque, dichiarare impropo-
„sibile l'azione di reintegra in possesso, per
„non essere giuridicamente divisibile
„dal Comune di Macchia, in rapporto al
„territorio stesso, il proprio precedente pos-
„sesso, né anche appoggio, che, anzi, ripul-
„tano smentiti. - 3.° Anche più gradual-
„mente, sigillare in definitiva la divan-
„ta, e affatto priva di proba. - 4.° Qua-
„da definitivamente, disporre un proprio

Carlo



11 D'intubazione, o meglio nuovi accantamenti;
11 per stabilire, alla base anche di nuovi de-
11 cumenti e delle nuove difese di Montevaduni.
11 2) se Macchia abbia tenuto in una gressa
11 qualche il possesso della zona contigua,
11 e se ne sia stata effettivamente spogliata,
11 così da poter avere il diritto di chiedere la
11 revivenda. = b) se Macchia con il bosco
11 che possiede di boschi 385, con l'altre zone
11 che pure possiede nell'altre parti della difesa
11 baronale, di boschi 100, e con tutto il terri-
11 torio che è stato usurpato dai cittadini
11 nel lato valle per la lunghezza di circa due
11 chilometri; abbia a restituire per intero
11 il proprio demanio e cioè nella origine,
11 via captivata. = c) se, per averendo
11 tutto il confine di Montevaduni con la
11 guida delle capitolarioni del 1550, sia
11 possibile ritrovare qualche sicura luce
11 su la parte contigua confinante con
11 Macchia. = d) se, applicando rigorosa-
11 mente la captivazione del demanio
11 di Sarneto di Montevaduni, secondo delle
11 capitolarioni, le contigue Valleceglie,
11 Valleburba, Sanolucuro, etc. siano o



„meno indetto demanio Quassimeto compreso.
„e) Se le indicazioni precise e saghe con-
„tente nel Cavolario Vecchio, prime, per
„altro, di ogni via di probatoria, risultino
„rispondenti all'effettivo stato dei luoghi:
„f) Se dall'indicario di Montevoduni, ora
„abolito, emergano anche altri de-
„manii utili per la funzione della pubblica
„via, oltre quelli già da noi messi in rilievo,
„e come possa spiegarsi la situazione contraria il-
„lavorata dai due censuari. — g) Se la zona
„contigua, anche per una natura rocciosa
„estiva, possa formare parte del Monte
„Bosco Costa delle Guaine, dove è cenno nel
„censuario di Masseria. — h) Se, per av-
„venire, come il Comune di Montevoduni
„richiede, il predetto demanio Elcino o Lucino
„abbia il suo sviluppo in tutt'altra sede
„che non in quella cui finora si è potto mente,
„cioè sulla guida delle indicazioni contenute
„nel già menzionato strumento per no-
„tar Menamotte. — i) Se alla base del
„attuale catasto fondiario sia possibile
„identificare nel posto l'intero demanio
„fondo Elcino, sotto i numeri 4, 48, 49,



„50, 132, 133, 135, 141, 152 e 153 della sezione C),
„della estensione di tempo h. 59, 3 e cioè della
„estensione con cui pendente a quella indicata
„nell'enciclio. E ciò al fine di apporlar luce
„definitiva nella controversia. — 4°) In fine,
„tutte le altre circostanze di fatto che dal
„l'onorevole giudice sembrarono neces-
„sarie per la detta decisione della causa. —
„5°) Precedentemente, in relazione alle sud-
„dette asservizioni, audizione il proprio ac-
„corso o quello di uno dei proprii assessori
„sui luoghi controversi, con il contempo-
„raneo intervento del suo co-peito a no-
„minarsi. — 6°) Dichiarare sempre
„inammissibili e infundate, quanto me-
„no respingere anche per prescrizione, tut-
„te le altre domande e richieste del famu-
„lo di Macchia, per non doversi di tutti
„e all'incimento di danni. — 7°) Fonda-
„re alle spese e onorarii il soccumben-
„te comune di Macchia d'Assisi. — Sal-
„vo ogni altro diritto, ragione e azione &c.

Fatto

Amos: Dissidii tua Macchia e Montro-
Puni circa la loro confinazione del 1800



Luogo intorno al 1840 a mutui reclami
all'Intendente della Provincia. Essendo
siccome il suo ufficio di conciliazione, che il
configliere distrettuale Minni, inviato
all'ufficio susposto, aveva nel 1843 spresimen-
tato, i due Comuni vennero chiamati in
manzi al Consiglio d'Intendenza. Senza inter-
loquere sulla natura della vertenza, questo
Collegio con decisione del 7 Luglio 1845 dispose
una preliminare istruzione, affidandola
allo stesso Minni. — Non avendo né il
Minni, né il Sottintendente d'Arreona,
avuto codificato, compiuto alcunchè di utile, Giusto
per interposizione ministeriale del 12 Ago-
sto 1858, venne delegato per gli accennati
di del capo l'altro configliere distrettuale
Cincione. Questi raccolse a verbale le deli-
mazioni delle parti, fece elevare pianta della
località controversa dall'agrimensore
Culardi, esaminò atti, ma non poté al-
l'incirca la sua opera perchè gli avvenimen-
ti del 1860 lo fecero decadere dall'ufficio. Ri-
levò però in un verbale che nel concreto tutta
la controversia andava lasciata a sud-
ma determinata zona di terre no proprie



che Mussolinia sosteneva sui punti delle tinte
esferdali; pochi negli altri punti la linea
di confine è giacera tua puppiola privata, e di
carpi morali; unisco negli atti del decem-
mie gli elementi che potremo usare atti a
chiudere la questione.

Sotto il nuovo regime ripresi ad occuparsi della
pensione il Regio quale commissario vicario
fere. Una prima delega, che emise nel 1863,
al giudice Verde del Mandamento di Lomello rimase
senza effetto. Il nuovo incarico di regolare
intestazione non fu dal Regio commissario se non
circa trentanni appresso, nel 1892, aggraviati
dalla mancanza di intelli di i sommi, avvocati
Lazio e Perugini, con la coadiuvazione, ri-
spettivamente, dei periti di Apollonio e de' frate.
La contestazione delle parti e le indagini dei
induttori si ebbero in un atto raccolto dal
notario Nani il 6 febbraio 1898. Alle indicazioni
in questo contenute, ma dove favente indubbi,
e diversamente applicati sul terreno, si volle con
unanime consenso cercare l'unico, il vero, l'ini-
definito meno per giungere alla riva
zione ed al resto dell'intero dell'atto con-
ne. Ogni altro documento venne invocato e



sugli altri soltanto sussidiariamente, affine
di conservare e chiarire l'una ed l'altra delle due
quasi indiscutibili che si pretenderanno dal
l'atto Mani. In questo atto, "pervenire accessus;
et propriae in finibus Curvae, Marchia et Ma-
sioduni, venne a rischiarare dell'anno del Prin-
cipe di Masioduni raccolta l'asserzione più
vasta di diciassette individui comparsi sui ter-
ritorii, che dimorano infine confini dei rispettivi
territorii delle dette Curve, con l'intervento degli
infra scritti Notajo, Giudice a contratto, e
testimoni, di avere coll'oscure impressioni ri-
conosciute, osservate e vedute coi propri oc-
chi, dei segni di confinazione, e, cioè, una
quercia antica con una croce, una lapide bini-
golare ussicia con un'altra croce, una colonna
con la pietra rotonda spezzata, la prima in
un determinato punto, ed in certi panni
con la seconda, e la terza," discosta dal fiume
"Londa a sinistra, circa un tiro di palla di job-
"to alla regia strada, degli Abuzzi in certi
panni a molteplici colli, valloni, e contrade.
L'asserzione è giunta da sei di Marchia
e sei di Masioduni sui diciassette
interventi si estese anche alla scienza che

Costo



essimevano essere i detti uomini, e con
fissi" gli stessi osservati dall'una e dall'²
L'altra popolazione in tutti gli spicci
"delle medesime."

L'Intendenza di Macerata non appro-
vò ad alcun proposito, né l'altro non essendo
gli Intendenti in parte a parte d'accordo, pri-
ma ancora alle parti, se medesime.

Si uscì dalla via palese dalla contestazione in-
torno al rista, b'incanto del confine secondo
l'atto Mani che circonda dei due comuni tende-
va ad includere nel proprio territorio, insieme
a vari feudi di proprietà privata, due contadi-
ce, che Macerata pretendeva suoi feudi, sotto i
nomi di Frascona e Lecine, del suo dominio,
e Mantova di cui sosteneva invece essere quel-
le di Frascona e Frascona sempre nel proprio agro.
La controversia fu portata quindi il l'Inten-
dente di Macerata al prefetto di Macerata,
fanno di Macerata, indicato a prima da due
per la provincia del Molise, e questi con ordi-
namento del 21 agosto 1894. Dopo che il punto
Mantova, perciò sostituito con l'atto Roma-
no, e l'agente di Macerata Palumbo, incaric-
cato di assistere, tenendo presenti l'atto



Nauve luttighi attui invocati dalle par-
ti, verificarsi se nei confini indicati nel
l'atto Mau in medesimo fossero stati alterati
e, sul caso di alterazione, indicarsi la
causa e l'epoca della medesima dal comune di Montevallone.
Durante questa nuova vertenza i capi
popolari dei due comuni, mediante deli-
zioni verbali ed in presenza, si ebbero
e produzioni di documenti acconcordate
e giurarono a sostenere le opposte tesi
in riferimento alla ricapitolazione del
confine indicato da l'atto Mau. Culla
sia quelli di Macchia che suo esplicito
nel dichiarare d'aver, mediante il
stabilimento del detto confine, l'unico
intento d'ottenere la ricongiunzione dei due
fanti di comuni di Guasconi e Gioine, ubi
parti del comune dei cittadini di Mon-
teodun.

Quappresunti di ripreso ultimo comune
adesso, Guasconi d'volere in sostanza di
perdere la legittimità dello stato attuale
di possesso.

Il perito, eccetto che per un tratto relati-
vamente al quale non avrebbe requirere



Conto

me l'uno e l'altro assunto dei contum
bi, e siccome per tutto il secolo esatta la linea
di confusione prefesa da Marsilia. L'ag
te pervenire invece a conclusioni pino
mente favorevoli a Montecitorio.

In conseguenza di tale dissenso, il Com
fazio di Caserta, con altra ordinanza
del 24 ottobre 1899, dispone una più am
pia istruttoria a cura del proprio as
sessor e cav. Biardi.

Suppresso lo speciale commissariato
di Caserta prima che questa ordinanza
avesse avuta esecuzione, il Prefetto di
Napoli basso al quale fu devoluta
le funzioni demeritate, in luogo di pro
sequire il giudizio tra Marsilia e Monte
Citorio, volle ritardare la via consilia
ria, a mezzo dell'agente Casardi e del pe
rito Teodorino dappertutto nel 1901, del
consiglio provinciale Laurelli dappertutto
nel 1904.

Il duplice risultato delle; tuttavia tanto
esso, quanto il via assunto delle molteplici
relazioni inquisite e le canonici proposte
circa il modo di finire la invecchiata via



tenna, che in seguito il Prefetto sentì la neces-
sità di rivolgersi al dirigente l'ufficio
comunale car. de' Penali e che questi con
diligente lavoro gli fornì; non furono
danni, perché servirono di preparazione
alla successiva pronuncia commissaria-
le del 13 agosto 1907, la quale inviò la fa-
ce dov'era visibile la controvertita.
L'agente Capardi per primo nulla notò,
circoscritto all'atto danni il valore dei
fiori fino allora attribuiti, e credendo
di non procedere, mediante l'incarico da-
to al perito Criviporno, alla iden-
tificazione delle due controvertite della qualità
Mascchia si disseva spogliata. Il Gau-
selli, pur essendosi limitato ad esporre
i termini della contestazione e le ragioni ad-
dotte dalla parte, si a formulare un ferido
appello per la conciliazione dei due danni,
non fu quanto desiderabile fosse l'impo-
nenda dell'atto danni su cui così a lungo
e così vivamente era si disputato. Dal-
l'uno il de' Penali negò all'atto stesso qual-
siasi efficacia. Non solo la lite era non
mente sarebbe si imposta sulla base di una

Quinto



questione di confinazione territoriale,
e arbitrale della competenza demaniale;
ma, a suo modo di vedere, e ad altri inighoni
accertamenti del vero e autentico della con-
fessione mediante la più ampia istru-
zione proposta con l'ordinanza del 1899,
cui non pare che si potesse fare a meno di
dare esecuzione, essa non avrebbe implicato,
né neppure questioni di confinazione sostanziale
demaniale. Sarebbero trattate unicamente
di decidere a quale dei due comuni si appor-
terebbero le due idriche contigue, che,
rispettivamente sotto le diverse denomina-
zioni di Lecine e Guarcana e di Gua-
riceto e Separone, sia sono recita-
mente per proprie.

Il giudice di fatto ripreso, e avendo ciò
come profetto, per la parte per la quale
gli è intervenuto utili; dalle osservazioni
e dai richiami tant'è riferiti; dagli ultimi
interlocutori il comune di Marcellia, lascian-
do di preoccuparsi della ricostruzione dell'in-
terno confine territoriale, rivolge nettamente
ed unicamente le sue istanze alla reintegra-
zione dei due comuni demaniali Guarcana e Lecine;



il comune di Montevoduni mi appose a que-
sto, che disse essere un mutamento dell'atto
ne da Marschia spignuta, ed occupò l'indomani
potenza del sommo ufficio a conoscenza della
causa, che mi sarebbe proposta ed a girarla
fuio allora sulla confusione di individuali.
L'ordinanza su accennata del 13 agosto 1907
risolse che le deviazioni delle parti e degli induttori;
amare i figli in una oziola di pura di in una chi-
mica indagine intesa alla intera linea
di confine dei territori di due comuni, anche
attuando zone occupate da individui per
piccola parte, mediante la irraggiungibi-
le ricomposizione sul terreno dell'atto 1800,
per il cui di qualsiasi efficacia, egiovoco ed
inattuando nel suo contenuto, non doveva
no far dimenticare che il terreno sottostante
della legge, l'oggetto, al quale i precedenti pro-
nunciati del sommo ufficio erano stati di-
retti, era stato l'accertamento, mediante
il stabilimento della vera linea di confine
tra i comuni rispettivi dei due comuni, della
occupazione denunciata da Marschia, al
fine di disporre a favore di questo comune
la restituzione del corso restaurata. Le quali

Orullo



conclusioni di Maschia ponessero quindi in
più chiara luce quella che era stata sempre
la materia del contendere, incontestabil-
mente contenuta nell'arbitrio della compen-
sa demaniale. A quelle deduzioni di diriz-
fione e di intuizione il magistrato medesi-
mo poteva e doveva riparare, ponendo
nel nulla gli atti che ne erano stati la conse-
guenza, e restituendo alla vedova la
regolare ed esatta signoria, il loggio e le
gale avvertendo che le si addizionano.
Quanto al fondo di Casanova, poiché trovavasi
integramente in possesso, non del comune
di Mantova, ma di privati; eambuo
di questi ultimi soltanto si avrebbe potuto e
dovuto da Maschia legittimamente ripulir.
Quanto invece al territorio Sebino, eambuo
dopo il suo confine con l'altro territorio
Bassinetto di Mantova, la reintegra,
rispetto ad esso, commettendosi al ristabilimen-
to del confine medesimo. Dovendosi quindi
riavvicinare e ristabilire nella loro integrità
l'uno e l'altro territorio, non deside si facou-
pazione lamentata da Maschia essere.
Conseguentemente l'audienza di rinvio è



nella sentenza giudiziale già pronunciata
dal Palumbo e dal Spinoso; nel cui è la materia
del contendere tra i due famuli alla reintegrazione del
solo benivoglio Lecine; senza far conto, per l'atto di
severa, ogni azione di Masseria contro i fratelli;
colui che lo avevano in possesso; di cui non vi
era al medesimo Cav. Deffensij di ricostituire,
con l'ausilio di un perito di propria scelta,
il confine tra il demanio Lecine di Masseria
e quello genericamente denominato L'Arco;
noto di Montevulturni per averne se e quan-
to parte del primo fosse in possesso di Man-
fredini.

Ortello

Quella sentenza e l'atto precedente del 21
Ottobre 1899, quando di appello da Montevul-
turni, furono pienamente confermate dalla
parte d'appello di Napoli con sentenza dei RR.
maggiore-Zingaro 1912, divenuta giudica-
to nel udetto del ricorso avverso di esso pro-
dotto alle sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Quella parte di Deffensij ed il perito Schiarone,
in cui nominato, avevano compiuto l'inter-
locutorio ed il perito, ed avevano depositato
le loro conclusioni e relazioni presso la
prefettura di Campobasso. Divenuta inve-



verabile, per effetto della decisione della Camera,
zione, nel 1914, l'androna del Committario,
la sentenza venne quindi rinviata a una que-
sto ne può darsi.

Al seguito di orali chiarimenti forniti
dai due istruitori nelle loro relazioni,
e di ampia discussione fra i difensori delle
parti, il detto Committario di Campo basso
assegnò anche la causa per decisione. Ma,
poiché al sopravvenire del C. P. G. di mag-
gio 1914, n. 757, non era stata decisa, fu
portata a conoscenza di Maschia, alla cogni-
zione di questo Committario regionale, e in-
formata questo nuovo decreto processuale, e spedita
per la decisione nelle cancellerie di propria competenza.

In Diritto

Oserva che l'eccezione per incompetenza
non ha alcuna attendibilità.

Egli è vero che nel precedente stadio del giudizio
Mankovtini impugnò la competenza del
magistrato denunciando perché si sarebbe
trattato di una questione di destinazione
giurisdizionale, di spettanza della
Giustizia amministrativa, ed ora im-
pone la impugnazione perché si sarebbe



una questione di revindicare privata la pro-
prietà, è spettanza dei tribunali ordinari.

Ma l'eccezione non muta per mutare dei mo-
di di fatto e di diritto adatti per averla,
e il giudice che la rigetta già una volta
non ha alla sua ripudiazione nessun profitto.
E quindi non può affermare la propria
competenza per materia se non previo asse-
stamento del concorso di tutti i presupposti
di essa, ancorchè non salti tutti.

L'affermazione che ne faccia deve valere
per sé sola, nella incontestabile integrità del
suo contenuto. Non può frazionarsi, nè
evolversi in parte alcuna, nè
a quei soli punti di diramazione che abbiamo
formato oggetto di impugnazione e di in-
terlocuzioni delle parti.

Nella specie il giudice non poteva essere
più esplicito nel dichiarare la demarcabilità
delle terre tuttora in comune. Ma
il fatto si risolve in qualche demarca-
zione di terre, e questa è la ragione
reintesa demarcabile l'azione spiegata
da Marchia. La parte di appello, a cui viene
l'impugnazione di tale decisione del primo giud.

Quinto



ce, si offeruò di proposito a Minosbani la
denuncia della che quogh aveva rilevata. La
parte di passazione Dubat di che la denuncia
sa di Lesine non trova vagi neppure espressa.
La cartella si emenne soltanto dopo, quando la
sile fu ripresentata innanzi al Prefetto di Campo-
basso; ed è per tanto laudiva ed inammissibile
per l'efficacia pregiudiziale del giudiciale formale.
Que pure non lo fosse, il disposto dell'art. 21
del R. D. L. 22 maggio 1848 le toglierebbe qual-
siasi efficacia limitativa della competen-
za denunciale, che prima se si fosse potu-
ta per caso riconoscerne. Il detto disposto è
approvato infatti ad attribuire al ma-
gistrato denunciale piena giurisdizione,
anche sulla impugnativa della denuncia
sa delle terre che venisse sollevata con l'au-
silio di fondate ragioni. Quelle addotte da
Monteoduni non lo sono per certo.
Non è né logico né esatto sostenere che la
cazione di Marsica debba ritenersi di-
retta alla revindica di terre patrimonial-
i, perché è fondata sulle utilità della coltura
denunciale, il quale sarebbe soltanto di prova
per la proprietà privata. E' noto invece



qualche prete si proccaccia di demanialità si ad-
dignano dagli antichi catarsi, e, nella spe-
cie, a ragione Marchia invocata a tutto
fida della sua costanza per sostenere azio-
ne di ricinsegua demaniale il suo ducia-
rio, perché in questo la demanialità del
territorio Lesine suona si a percola nel
modo più esplicito, mediante le invidia-
zioni della sua natura di monte basso,
fo, della sua destinazione al pascolo,
Pell'istesso ha messo di alcune esse colti-
vate, redditizii all'università.

Quinto

Il trasferimento del reddito di queste esse,
e di ogni altro quinto ed azione sperimenta-
bile nei confronti dei loro occupatori, dal
foro comune convenuto a quello che agisce in
ricinsegua, per via le resi, ai fini della ricin-
tegrazione medesima del materiale ri-
lascio del terreno.



Che a poi oltre alle esse con altre occupazioni,
nell'ambito della categoria in cui si trova, zo-
ne di privata e libera proprietà inter-
rompono la continuità del demanio,
una tale circostanza non impedisce né
sostituisce l'azione di ricinsegua spiegata

da Marchia. La linea soltanto al ter-
zo che è effettivamente di pubblico dominio,
mentre, come già avvertii, sono la parte di
appello e quella di lussazione, le zone di pri-
vata libera proprietà devono essere
considerate siccome adunate alla mate-
ria della causa denunciata tra i due
domini, sì che la lesione che tu que-
sti occupati messa non potrà spiegarsi
mai alcuna efficacia nei confronti
dei possessori di esse zone medesime.

Osserva che quando viene dedotta come
motivo di inammissibilità o di improponi-
bilità dell'azione avviene in caso di
merito.

La pretesa dell'appartenenza del luogo
nel quale è dedotta dal comune autore
del processo di suo possesso è ammessa se ha
stato a legittimare l'azione proposta. E
per averla ed è questa la fondamentale che
se come individuazione hanno quella pretesa
stata comprovata e quel possesso debba con-
siderarsi abusivo. Cui il precedente giu-
dizio, ed il ricorso a tale scopo in un
loro, vanno necessariamente a riconoscerlo



la legittimità del giudizio promosso. Ciò
è tanto più evidente, in quanto all'incontro
la legge è chiaramente all'alto, e non
ed, perché per il convenuto non se ne
trova affatto il possesso.

Conviene da tempo l'idea di poter si ha spoc-
tate nella materia benivole la civiltà
ca d'istruzione ha possesso politico,
quello di cui la benivole si narra
to come un giudizio speciale pleuario
che esauisce completamente e definiti-
vamente la legge, impedendone la
riproduzione per qualsiasi riguardo,
sia in avanti al magistrato benivole,
sia in avanti a quello ordinario. In tutti
i casi di illegittime occupazioni benivole,
qualche ne siano le modalità e la du-
rata, è sempre solo il detto giudizio che
può soccorrere. Può accadere che sia
dato non scegliere in un accordo civile
dell'esercizio degli usi civici della popo-
lazione nel proprio benivole, e in di-
viduare il momento e le circostanze
in cui le fu tolto, e l'azione ripulita dal-
l'impedimento per impedire. In tal

Coiceto



esso la rinovazione di tali fatti, guardan-
do l'azione di reintegra, ed il riputarsi
no dello stato di possesso anteriore alla
causamorta ipurparazione, non la conse-
guenza dell'accoglimento di essa. Ma se
per vetusta dell'ipurparazione, o per al-
tre ragioni, tutto ciò non fosse possi-
bile, si preferisse dal comune affare,
per rendere più spedito, e più preciso il giud-
zio, e per altri motivi, far valere a tribuna-
li le proprie ragioni, non perciò potreb-
be dirsi inammissibile l'azione. Per
poterla invece la qualità di univale
del tenore di controvverzia necessari
in alcuni documenti; e la ricostru-
zione di tale a questi del tenore nella
sua confidenza, nelle sue esecuzioni e nel-
le sue esecuzioni; il rimborsamento dell'uni-
giudizio suo confine; non potremmo scov-
re di mezzo per accogliere l'ipurparazione
occupazione ed aprire l'adito alla
reintegra. Tali sono stati appunto
i criteri applicati nella specie dal pre-
cedente giudicatore.
Osserva, nel merito, che la controvverzia



si vorrà pure nell'indagine se il confine del
Regno di Sicilia o Lucania o Piccola di Mac-
chia con quello genericamente denominato
Franceto di Maresciani debba seguire
la sommità delle colline propriamente tua
l'uno e l'altro comune, come pretendi Mac-
chia, o debba invece dalla parte di questa pie-
gare verso valle, come sostiene Maresciani.
Per la tua ripulazione deve rinunciarsi a
tutto punto dall'atto stesso, che sostitui-
rà per sé lungo anni l'oggetto di tante
fantastiche ricerche e di tante oziose dispute.
I giudici Comuni in tale modo hanno dis-
seguito a tale rinuncia, perché non
non fanno capo nelle loro difese all'atto suddetto.
A questo il giudice del 1902 ha fatto già qui-
stizia. Il Desussis e lo Schiavone hanno
poi perentoriamente confermata l'ina-
nità di qualsiasi tentativo di riapplica-
zione delle mura e delle mura indiarie,
ma che esso fornisce, accettando l'importan-
za della quercia e della pietra bianca
e cresoquale, della colonna spezzata,
e di ogni altro segno o fatto che sia a
rinvio dell'indivisione tua Macchia



et hanc uocant. Si uolta infatti documenta-
lamente che la cattedrale di S. Maria
sul mare in Valle Sannotta fu uocata in
cise invece in occasione et ai fini della di-
visione dei demorij feudali tra questo fe-
mone et il suo ex barone il 17^{to} di Gennerio 1779.
I documenti fatti invece dal Despensier dallo
schivano a base delle concessioni loro relazioni
del 1707 e 1708 pienamente, sono uochi al co-
mune di Macchia, sono i seguenti:

a) Le capite la rione formate nel 1550 per l'uni-
uersita di Montebianchi et il suo feudatario.
Nell'art. 8 di esse la confinazione della man-
sua denominata della Guarsineta et lo
monte della Guua, con li loci della Guua,
na e del valle delli Mauceli, è così designata:
La comenza dalla fontana di S. Lucia, e
raghe al alto per le ruue, et arriva alla ca-
ualascuna, e raghe più in alto per le ruue
ad alto, et arriva allo poggio delle fontanel-
le, e se ne uia alla fontana murata quale
si addimanda la fontana dello Sacco, et
se poi uia, e confina con Santa Agapita,
et se poi se ne uia, e confina con li confini
di Macchia, e poi uia se ne uia e

finisce allo monte di S. Nazario, nominato
lo maxione di S. Nazario, nella quale mon-
tagna, una insieme con lo piano, quale
confina con detta montagna così liini,
tali, possono passare etc. >

b) L'apprezzo del feudo di Masschia fatto
nel 1748 dal lavoro del S. P. C. Luca Vec-
chione, in occasione della vendita del feudo
stesso al barone di Lima.

Quivi, li particolari luoghi per dove passa,
ne li confini, del feudo sono così indicati:

1. Confinaudo per un indico lato con la fin-
mana e con Sperma dirigo e confinalo con
termini fatti, et un Vallone, e Monte,
tutto dalle cime dell'imont, si come va l'a-
qua pendente verso Masschia, et l'intero con
il feudo di S. Spirito ai quali mi rimetto >>

Et all'apprezzo stesso il corpo feudale della
difeza della Lucina è così descritto:

all'un miglio incirca distante dalla Lucina,
verso la volta di oriente et la difeza sudet-
ta, alla falda del Monte superiore, confinan-
te per tutti i suoi lati coll'altrea difeza del
S. Murensi della Lucina di Masschia, di
schigliandosi in esse due valloni et un mu-

no a esso da quella che si possiede dall'uni-
versità suddetta &c.

c) Il catasto censuario per comune di Mac-
chia del 1753.

Qui vi si tene ad essere riportata la sua beni-
fenzia del Barone di Palma la suddetta
difesa della Lucina, di tomo 250 e con-
finante con i beni dell'università cir-
cum circa &c. è riportata per i suoi beni
nell'università.

« un altro monte basso detto delle Lucine,
ne confinante con la Camera Baronale,
la circoscrizione di S. Agapito e quivi-
divisione di Maner S. Giovanni, che scende alla
Garda e proprio di sopra la pinguosa di
tomo 2 circa 60, che serve etc. »

d) Ghiatto del fiume per la divisione
Pavimentari di Macchia. Da essi risultò
che della suddetta difesa baronale
delle Lucine, di tomo 164 parvi ogni
tomo, di 900 passiquadrati col lato di
palmo $7\frac{1}{3}$ ad ang. 83. 80 (tomo 111 $\frac{1}{2}$
(Ett. 34, 68, 70) rimasero al Barone,
e tomo 55 $\frac{1}{2}$ (Ettari 18, 590) furono
assegnati al Comune, in attacco al

Bosco forte dell'Elcine del Comune montefino,
ma da esso dato in pegno al Barone giusta
istruimento per N.º Mercurio del 1745.
Pubblica ancora che con ordinanza del 1815
l'istruimento di Luigi Lupo approvò in consiglio
del Comune e l'ordinazione per effetto del
quale il bosco forte dell'Elcine si sarebbe dovuto
restituire al Comune che vi aveva sempre
conservato l'esercizio degli usi civici.

Le riposte risultanti dai suddetti documenti
sono state dal Des. Pansif. e dallo Schiavone con
vincolo e integrate tra loro.

Dall'articolo delle Capitolarioni su sopravvuto
si evince che il confine di Grassano, dopo essere
salito nei tratti precedenti sempre più in alto,
in quello riguardante al territorio di Macchia si
mantiene ancora molto, per scendere solo in ac-
quisto, dopo una svolta. Questo sviluppo in alto
del confine tra Montedunio e Macchia corri-
sponde al "confine delle cime del monte, su
cui corre l'acqua pendente verso Macchia",
che con maggiore precisione fu ora designa-
to nell'appendice Veschiana.

A differenza del confine di Macchia con
Terni, che il Vecchione dice demarcato

da termini arcaici, quello di Macchia con
Montevaduni, che esso indica, è invece il
medesimo con la sua natura, la linea
di Dispartito, cioè, verso Macchia delle alpu-
re supposte su due fucine.

Però non nell'apprensione, né nel-
gli atti del decennio, ripulla come confucante
con Montevaduni la difesa annuale, posta invece
alla falda del Monte superiore, ai piedi, cioè del-
le alpuce sulla cui cima il confine di Macchia
con Montevaduni si trova. La detta difesa
confine invece, secondo l'apprensione (Vedione),
sotto l'alta difesa dell'università suddetta per
tutti i suoi lati: circonda circa sei terzi del-
l'università, come ripete l'incirca.

Queste indicazioni sull'ubicazione e sulle
coerenze della difesa annuale sono ripiene
rispondendo con quelle che sull'ubicazione
e sulle coerenze del monte basso delle luci-
ne, dell'università di Macchia, secondo l'incir-
ca di questo fucine. Al decennio univer-
sità, con la detta designazione ripulata
nell'incirca, ha rifatto i confini in questo
indicare, in quanto circonda l'ex difesa del-
la fucina annuale, si ha in mezzo ad esse,

si interpone tra il confine di Macchia e di Montebonati, che segue la sommità dei colli della detta difesa baronale, sino alle falde di questo; e s'interpone quindi tra questa difesa e il confine di Macchia con S. Nepesino, tra la difesa medesima e la Londa. Il corso delle Palle Sicine, in attacco del quale venne riservata la quota della difesa baronale assegnata all'università, qui si ignora localmente e perciò ricavato, è parte del suddetto demanio universale, e propriamente quella che confina dal lato opposto con S. Nepesino. Con la guida di tali evidenzii, con perizia sua esemplare e diligente logica tratta dai documenti menzionati, il partito che viene pienamente acquiescente dal Defensor, per il confine del demanio Sicine di Macchia con quello Frassineto di Montebonati sulle sommità dei colli, a parer mio da quella del colle Pennacchio, ravvisata come triplice tra i due Comuni medesimi e l'altro di S. Nepesino sino alla Cingera nei pressi della Londa, tutta la linea N-O-P-Q-M-Z-L. Val l'analogia piccata ritratta. L'attribuzione e resti qui quindi il demanio stesso in una

estensione di complessivi lami 858 (di cui 28
di riserva) per via di effari 340, 24, che al 1° di
to della linea sua invece è di essa, dal limite del termi-
mento di S. Appito siccome verso la Gonda, insino
alla Pignera, circondando l'indipendenza.
Sua contatta per lami 345 pari ad eff. 96, 50 del
suddetto bosco comunale bosco delle Lucine,
in possesso di Macchia che lo siebbe del lavoro;
(zona n. I della pianta di chiarare) sulla riva
nuova di terreno incolto e incolto, intamen-
za toda piccoli tratti a coltura. Di questo sol-
tanto una zona di lami 48 pari ad eff. 21, 24)
sua la contatta colla del lago di fiume toro del
pari già nell'incorpato possesso di Macchia
(zona n. II della pianta); gli altri lami 435
pari ad eff. 181 lami invece in potere del co-
mune di Montebattuni, il quale, come si pos-
siede, senza pregiudizio di Leventuch ragio
mi di privati; parziali occupati; alcuni
al giudizio, deve rimediare a Macchia,
tanta bitudo di sua idue devonni l'atto confi-
ne (zona III-IV e V della pianta). A loro
valore, il loro reddito non rispondono al
costo al lungo e proprio contadine!
La suddivisione in una tripla zona della

parte del humanio l'ordine di cui si parla a Macchia
dipende dall'averci gli istruimenti del loro con-
clusioni in triplice lettura. Una è quella ora
espressa secondo la quale a tutte e tre le zone III
IV e V la rivincita va usata. Un'altra, secondo
la regola zana III sarebbe da parte grave,
rappresenta una proposta da cui si comincia
te di farci una speranza possibile di un'azione
ma, fallita tale speranza, non è il caso di oc-
cuparsene. Occorre invece fare in qualche con-
no della terza, secondo la quale dovrebbe in-
cludersi nella rivincita le zone III e IV, ed
escludere la V, perché essa dipende da una de-
terminazione della linea di confine tra i due do-
mini di cui da quella sopra indicata.

Nelle istruzioni e nelle dispense precedenti al-
l'audienza del 1902, quando si applica-
vano dall'atto. Non si può dire che la ricerca
d'immediati comandi fatti per confine
e si sommano per le più esatte e
indignificanti conclusioni dal tempo è della propo-
sizione tenuta nelle mosse, le parti in cui sono
date nel nuovo piano uno dei punti estremi della li-
nea del confine medesimo, il confine cioè con San-
Agapito, in un marciapiede, e fornito del resto di

ogni specie di demarcazione, che era non sulla cima
ma alle falde del colle Pennacchio, in modo che tutto
il versante di questi colle dalla parte di Macchione (su-
no V della prima schiarone) veniva ad essere rap-
to fuori della condotta normale. Solo che perciò secondo
la lettura delle conclusioni di Perini - Schiarone,
alla quale si ritorna, il versante stesso dovrebbe essere
persinanche dalla riunione da destra. Ma quel
riconoscimento dei vari presentanti di Macchione non
può vincolare l'Ente approposito. Questo, infatti,
dopo, a seguito dell'istituzione del piano di Schiarone,
ne il più vicino è stato riprodotto in mano al Prefetto,
ha chiesto che la riunione s'ubida invece, quando
la principale conclusione dell'istituzione stessa,
sino alla cima del Pennacchio.

Il diritto di ampliare la condotta, che, soprattutto
nei riguardi di demarcazione, nei quali il Comune
non ha in iniziative anche di ufficio, non può venire
collettato. Ma in realtà non basta; neppure
di una innovazione e di un ampliamento di man-
na, dappoiché fin dalle prime sue conclusioni inno-
va il principio di tendenza, nel 1845, Macchione
aveva già la condotta nella punta del Pennacchio
l'inizio del confine con Montecatini in tutta
bilire, e tale condotta aveva mantenuto, ancora

in dissenso pure su tale punto col Comune di Capri,
nella prima delle istruzzioni; quella Finone-Culan-
do, come chiaro appare dalla pianta all'ha. conubi,
sala da questo a quinnenzone. E pur quando si è qui
l'occupazione di una volta una volta per sempre
che, non essendo precisi i limiti del territorio di
riformazione, ma soltanto attuazione non facile in
riferimenti indispensabili in distribuzione, più o meno
spiegabili le incertezze di iudicamenti in ordine a
tutti gli non sono i rischi della domanda da parte del
Comune attuale, senza poter avere buona approssi-
manti di avere un inciviltà di corso.

Dalle capitolarioni del 1550 si è della ste. aus. se pri-
ma di lasciare il territorio di S. Agapito il confine
di Gianneto aveva già compiuta la sua assera in
alto. Inell' appreso descrizione, dopo essere in un
to il confine di Macchia con "Mouloveduciv" sulle
cime dell' monti si afferma l'acqua partente con-
fo Macchia,, si aggiunge" et' inteso con il feo,,
to di S. Agapito, ai quali mi rimetto,,.

La linea di natura de confinazione sulle cime
delle alture, secondo il distributo delle acque, dalla
la parte di S. Agapito, è riferibile senza eccezione
anche al colle Comase che compare nel suo pro-
cesso. A meno di non voler essere in esso una

Disseminata è una divisione, che non trovano
nei documenti esistenti, anche del colle Pennaschio,
sulla cima non alla base, e da parte il dipinto dei
tre comuni. Anche del colle Pennaschio l'avevano dal
la parte di Macchia dove si trova questo comune
apparentemente. Le prime aberrazioni provocate
dal fallace atto Nanni rappresentando di Macchia
a ciò non riflettevano e si misero ad aumentare
il contenzioso, non è questo motivo sufficiente per
giustificare la subordinata proposta degli istru-
tori che è una incoerenza rispetto alle conven-
zioni cui casi sono pervenuti. Quattro sono
da accogliere in tutte le loro conseguenze, o sono
totalmente da respingere, quando le difese di
Maufero duni appaiono talmente scelerate da so-
licità delle indagini delle argomentazioni
sulle quali esse sono basate.

Dalle difese che precedentemente, ed in specie me-
diante un atto di irriti notificato il 1° aprile
1899, e mediante le comparse in giudizio Montero
duni aveva prospettate per sospenderli in tutto senza del-
l'impugnazione addebitargli, lo chiariscono ed il P. S. non
manca uno di loro esposto nelle loro relazioni.

Maufero duni aveva invocato le usanze del cartotto
per il proprio partito nel 1884, ed il suo tutore si era

nono invece come esse non possono costituire conto titolo
di appartenenza, nè eliminare il contenzioso emergen-
ze degli atti del decennio circa un biennio e l'altro posse-
so ancora nel tempo stesso della formazione di quel contato
portante a favore di Macchia. Vi ricordiamo invece
la prima traccia di un'affermazione di possesso fat-
ta da Mantovani, mediante le celebrazioni, sulla
zona controversa. L'errore l'arbitrio occupati nel
Le rispettive intenzioni dei due Comuni nel rispet-
to casale risultano chiaramente dalla relazione
schiva, che poniamo in evidenza la loro confusione,
la loro imprecisione e la mancanza di riprendere a
orientarsi alla complessiva situazione del domi-
nio Lucine, di cui l'una è quella del suddetto pos-
sesso attuale dei singoli Comuni. Dalla costanza
riferenza in più dell'istituzione imbroglia a Macchia
sotto la denominazione Colle del Lago rispetto a quel-
la oggi effettivamente posseduta in detta contrada
del Comune medesimo, il che non si argui il proce-
dimento costante proccedere dall'assorbimento del do-
minio di Macchia da parte di Mantovani.
Mantovani aveva invocato un suo ordinamento
comunale, ed eseguiva dall'Intendente il 30
settembre 1814. Tale suo titolo non si è messo alla
traccia dell'istituzione dell'assorbimento procceduto

accennato. Qualche di un uolo edificato per
incarico del Comune dall'architetto Paulucci,
avuto a tanto che in quell'epoca, in vista del
la sistemazione dei comuni e della formazione del
catalso, i Comuni si affrettavano a compilare a ca-
ricco dei possessori delle cefine di univ. Anche
Marschia da conto suo, ne ebbe uno. Destinato ad
avere efficacia per via di un atto che ai comuni
non fosse in alcun modo di legge definitiva per
siccome, i detti uoli, possono tutto al più essere invocati
sui fini della sistemazione e a prova della uol-
ta del loro possesso dagli occupatori delle cefine,
ove l'identità dei terreni posseduti non sia dubbia.
Meritante appropria ricognizione il de Spensij assedi
che le cefine, possedute occupamente da cittadini
di Marschia e da cittadini di Montevomano, si trovano
affermate tanto nell'elenco di univ. in cartua-
re, quanto in quella sua di direzione; che i loro pos-
essori, saranno l'appartenenza a Marschia o Montevomano,
non già secondo l'intestazione all'uno o
all'altro di questi Comuni della località nella
quale trova la cefina, si trovano nei uoli di questo
o di quell'altro dei due Comuni menzionati.
Tanto lo chiarisce quando il de Spensij riferisce
che, se si passasse dall'attuale atto di univ. in atto,

e dall'altro dalle capitazioni del 1550 e dagli atti del
Cemino, che per ogni ragione non già in favore
se dell'assunto di Montecassini, tutti gli altri docu-
menti da questo invocati si riferiscono a fatti si-
possesso posteriori al 1814. Si riprova per tanto
nella prova della conservazione e del progressivo
incremento del possesso dei principi del secolo
Montecassini aveva per sé ad affermare sul dema-
nio del comune vicino mediante l'allibramento
colatale e mediante l'imposizione di canoni sulle chie-
sue il più importante di esso, il cui tale di vendita
formale in data 24 maggio 1818, alla quale che in
tale epoca il bosco detto della Montagna, in cantoria
Vulturna della estensione di circa 3650, conti-
nente a messaggerio col bosco del Principe di Monteca-
ssini, a costruzione coi boschi del comune di Mac-
chia, ad oriente colle terre boschive del comune di
S. Angelo e finalmente ad occidente col bosco della
Londra della massima parte dei boschi, successivamente
possesso di Montecassini, a quale comune si trova
va intestato in cartato in tutte le lettere D. E. n.
226 e 24, non avvantaggia menomamente
osserva il de Penz la delia parte convenuta
quando con detta documentazione si raggiunge
il risultato di poter stabilire i limiti del vi-

spettivo bono suo domaniale, fu il suo comune sino al
tempo anteriore del decennio.

Manfredini ha occupato anche l'arceps' che
la parte di dominio della quale Macchia lamenta la sua
causa si fosse indebitamente ridotta a fosse stata un
pala dell'ex barone. Ma lo chiarone di questo è ino-
note, come già si è detto, il bosco fosse delle Lucine nel
possesso effettivo di Macchia, e fu anche verificata
la verità rispondenza della estensione di terre
uo possedute dagli amari causa dell'ex barone
con quella a ostui spottata nella direzione della
difesa feudale.

Quando la causa fu riassunta in nuovi al for-
mulario ripartito di Campobasso per i diritti
di prodo edimenti, il comune di Manfredini,
impugnando le ragioni dell'istruttoria com-
piuta dal abbenze e dallo Schiavone, ricorre
a nuove difese e produce nuovi documenti, e cioè
l'istruttoria dell'istrumento Mezzanotte del 1765
ed il proprio esecutorio del 1753. Ciò che col detto
istrumento Macchia aveva dato in pegno al
barone sarebbe stato non già una parte sol-
tanto del dominio Lucine, ma l'intero dominio.
Se gli istruttori avessero tenuto effettivamente
pegnuto l'istrumento medesimo non avrebbero

manuscritto di loro origine. Similmente se avessero
tenuto presente l'annuario di esso famiglia con-
venuto, avrebbero rilevato che varie proprietà
private, site in contrade che fanno parte della
sua controversa erano state in esso alibrate.
Ed in relazione al nuovo assunto ed alle nuo-
ve produzioni tentò attergere, sotto forma di in-
iuriam, nelle relazioni presentate, una via pro-
tetta d'istruzione da parte degli stessi difensori e
Schiafone. Ma, essendosi Marchia opposta, dove
contendersi che riduce i suddetti schiafoni in un
no di aver tenuto presente l'otto Maggio notte,
non anche invece l'annuario di Mantova du-
mi, e che dovesse il loro arrivo sull'impor-
tanza di questi documenti a rispetto alle con-
siderazioni espresse nelle relazioni.

Subintesa Mandamento nel senso che la
prova dell'infirmità non possa rite-
nersi raggiunta; che i documenti sui qua-
li il Dr. Ruffi e lo Schiafone fondarono le
loro conclusioni siano debitamente di valore pro-
batorio di sua natura, e in cui addiviene
con le ripetute degli atti ed in specie con quelle
dello stesso annuario, che debba pertanto riguardar-
si la domanda, e quanto meno, per l'ini-

sufficienza ed incostanza della istruttoria com-
piuta, della forza luogo mediantecesso e verifico-
ne di perizia a nuovi e larghi accertamenti cir-
ca i vari punti articolati ed esposti nelle sue
conclusioni; tra i quali sono compresi quelli
su cui Mantova mi aveva già reclamato unda-
gini supplementari da parte degli stessi de Ferris
e Schiarone. Ma tali deduzioni ed
Chiarone non si ravvisano fondate, ed ino-
vamente invocate sono istruttoria ed
inevitabili.

Esaminando l'eccezione di inammissibilità
dell'azione mi è già notato che l'accertamento
sull'alterazione della confinazione tra i de-
mani di due Comuni è prova sufficiente e com-
pleta dell'usurpazione dell'uno in danno del-
l'altro. L'asserito tuo voto in ordine un ten-
nente di univale, quale è espressamente detto
nei documenti, quello del quale si tratta, nel-
l'ambito del tenimento di un Comune ed in-
suffice il titolo migliore della sua apparenza
non a questo. Il possesso attualmente
tenuto invece da un Comune diverso
rivela un'occupazione, richiesta abusiva
a qualunque epoca vivente, ed improprio

difficoltà di effetti.

Non occorre che i libri compaiono in una prece-
dente confinazione, alla quale non risponde
l'attuale stato di possesso, siccome comuni ad un
gruppo le parti in causa. Ciò potrà occorrere
qualora tua esse siano intervenute divisioni o
delimitazioni. Ma tali eventualità non sem-
pre ebbero a verificarsi; e in mancanza, i libri
particolari, cioè non comuni, soprattutto se non
rispetti per la loro verità, per le circostanze e
le finalità della loro formazione, sono quelli che
devono porre a base della ricostruzione dell'archi-
vario completo. E devono all'uopo coordinarsi,
per un'incorporazione, ed integrarsi fra loro,
con organico criterio interpretativo.

Questo criterio seguirà appunto il principio della
verità. Ma se tutti, invece, si basano su un do-
cumento dell'altro, ricercando di comune immen-
sabili incertezze ed imprecisioni di particolari,
spesso ai fini della causa di osservanza o minima impor-
tanza, cerca invano di separare ed individuare quella
prova che nel complesso di tutte le riproduzioni è
tratta, invece, chiara, solida, sicura, dagli inventori.
Cominciando dall'uscita di Macchid, Montecorona,
non visibile, dacché ha in sua difesa prodotto anche

il proprio anciano, nel bisogno scem l'efficacia pro-
lativa di tali antichi costumi. La ragione invece, che
esso si riferisce a una legge da quella che è in suo
possesso e della quale Machiavelli reclama la restituzione,
perché private proprietà si trovano in contrade che non
no private della detta zona si trovano all'incanto in terra
a suoi cittadini e a suoi intimi nel proprio
anciano. Ciò proverebbe che la zona anche prima del
lo scoppio dello era nel suo possesso, e che essa fa parte
del suo dominio di successione.

Senza che sia il fatto che a tutti fondi privati in
quelle medesime contrade figurano invece all'incanto
si nell'anciano di Machiavelli a cittadini di tutti di
questo comune. Se a tutto non concorre, questa
contraddizione, che Machiavelli vorrebbe dissimulare
e negare, impropria e in contraddizione, come il
privato che si vorrebbe in giudizio a dire, delle riful-
tante di due anciani per quanto concerne le cause,
quante delle defezioni delle private proprietà
in un contante in rapporto alla famiglia e alla
e alla defezione dei documenti dei due comuni.
E lo chiarisce, infatti, che prima, dallo errore
presuppone che proprietà private posse nella
zona e all'incanto figurano nel suo possesso nello
anciano di Machiavelli, non anche in quello

X

di Mantova duni, aveva tutto appartenuto in ag-
giunta ed a conferma di tutti gli altri suddetti
in sostegno delle sue conclusioni. Dopo l'ordine
dell'anciaro di Mantova duni, ebbe per tale riguardo
a ritua l'alcantara. Ma se le proprietà private au-
giate e serventi promissamente alle brate negli
anciaro dell'uno e dell'altro Comune, a secondo
dei inimicili e delle suditi cittadini e degli
entrai quali si appartengono, l'attribuzione
dell'intero corpo demaniale, siccome apparte-
nente al comune di Macchia, prova rimessa
mentre nell'anciaro di questo Comune, e un tuo
ca nell'altro anciano di Mantova duni alcuna
analogia di motazione che adesso si può apporre.
Le indicazioni dell'istituzione e delle cose del
corpo demaniale di Macchia, fornite dall'Albergo
mentre suddetto, si specchiano per le altre dei docu-
menti su cui principalmente si fonda la
sue conclusioni; le capitolarie del 1550, l'appro-
vo Vecchione, gli atti del decennio. E non v'ha dub-
bio che esse debbano prevalere all'indicazione
coll'istituzione, che in un carta to un geometrico
quale quello anciano, è dato solo in linea approssi-
mativa, con un "circa". D'altra parte, se la
estensione cogli indica la rimane inferiore a

quella della contumacia di cui si è venuto a parlare
dal punto di vista, su cosa non è meno quella del
l'attuale possesso di Macchia.

Le capitolarioni insediati hanno un documento proprio
di Montevideo, e da questo hanno ricevuto il prodotto.
Ma, non avendo le osservazioni già fatte, non
può negarsi neppure officiosamente probato allo
appunto Vecchioni, compilato da un lavorante
del S. P. C., in tempo non sospetto, per averne per-
fessionamento della verità del fondo di Macchia
nell'interesse di un pupillo.

Le due documenti, tra loro verisimili, si integrano.
Cioè che ora ha di generale nel riferimento del primo
ad un precepto in alto del confino di Frassineto
col territorio di Macchia, trova nella più precisa
indicazione dell'atto il completamente necessario.
Non è da dire ipotizzabile che il più anziano dei due
documenti dovesse ripresentare un minuto e perfetto
ritorno all'indirizzo della linea di confine. Ma la de-
scrizione di questa nelle capitolarioni è a quanto
tratti, quasi la una così come più vicina possibile
mediante le voci di imprecise espressioni di "sal",
"scende", "da", alla parola del compilatore del
l'atto. Lo sviluppo esatto di essa in ogni singolo
punto, ove pure fosse accorto, sarebbe stato suppo-

andato a ripartirsi. Barbara da S. Ichna che il confine,
progressivamente salido nei tratti precedenti; a destra,
nei alla confluenza, all'altreza del primo delle fon-
tanelle, in alto si mantene a volte lungo i tratti tra
Mantovano e S. Agapito prima, tra Mantovano e
Macobria dopo, per S. Giovanni, soltanto a seguito di
una successiva svolta, verso il monte di S. Maurizio.
Ma non vuoi intendere con ciò che, finché si man-
tenga in alto, il confine debba seguire una linea retta
ideale di congiunzione del primo delle fontanelle alla
dotta svolta, nè vuoi escludere che come appare più
naturale, e come il posteriore atto di visione esplicitamente
spiega) esso debba invece combaciare con la reale linea
opportuna costituita dalle occorrenti delle creste dei colli
concorrenti nei tratti suddetti, in modo da elevarsi in
alcuni punti a quello anche superiore a quella del mezzo
primo delle fontanelle, e da abbassarsi in altri a quella inferiore.
Il terreno disseminato di alture e di valli non può dar
luogo a tale incertezza che Mantova alcuni tome circa la identifi-
cazione della linea suddetta, per che dai documenti
con gli estremi si sulla presunta da questa, anche il percorso.
Fu erranea l'illazione, come si è già notato, il riconoscimento
del trifinio con S. Agapito alle falde del Pennacchio. La
cima medesima di questo colle è invece il punto di partenza
della linea di confine e di divisione tra Macobria e Mantova.

duni. La località sopra la pingeremo nei pressi della Fontana
è l'estremo opposto. La catena di colli che più direttamente
va dall'uno all'altro di questi punti è quella che il confine
ne deve, senza direzioni, percorrere; ed è quella appunto
che lo stesso nome ha tracciata.

Sia pure vero, poi, che la direzione degli altici confini del feudo
di Macchia contenuta nell'appresso Vecchione proprii
inesattezze. Ciò è irrilevante ai fini della causa finché non
si dimostri che si chiegga dimostrare al fine l'insattezza
della descrizione stessa per quanto riguarda il confine
con Mantovanni, che è il solo che qui interessa.

Ed è del pari istruttivo il rilievo di Mantovanni che in realtà
occupava la difesa baronale non in tutto e in parte, ma
dal demanio del comune di Macchia, siccome in parte
si vede all'appresso Vecchione, ed all'incirca di Macchia,
dovrebbe essere, dopo che a più difficile la ragion baronale
e le conclusioni del detto feudo e della Vecchione fatta che
essa si trovi incuneata per gli altici dati nel mezzo
del demanio medesimo.

Gli atti del decennio rispecchiano la medesima confusione
della difesa baronale, e non fanno cenno di alcun con-
tatto di essa col territorio che Mantovanni nell'istesso
tempo di tempo si interstava come proprio sul casale di
villaggio. Nulla è permesso che possa suffragare l'ipotesi
Paullino accampata da Mantovanni, che il detto feudo

delle Elcine, vale in pagoda Mueschia al suo basso ed lungo
Muzavotte del N. 65, e per via usitato, sia tutto il monte de-
sotto delle Lucine, di detta univertà, per non essere stato conve-
nuto di un corpo maggiore innanzi al regio meridionale. E in
occasione in questo di una confinazione del basso dato in pagoda
divisa da quella assediata non più di dodici anni, e tutto
nell'occasione di un anno Lucine, la mancatura tra i confini
indica di esso regio di basso ed il confine di Mantecoduni;
in ipotesi delle incognizioni così del basso base delle Elcine
come del Demanio Lucine per viale, dallo sbarcare tenendo
presente l'atto Muzavotte, lo stato attuale di possesso per via,
secondo il quale, anche dal lato della difesa baronale appo-
sto all'unico in attacco con la parte delle Elcine, Nicchia
vidiene ancora un approssimato al Demanio, che, quella
i documenti, circondava appunto la difesa, e un altro
nel ipotesi suddetta. Visto dall'evidenza di questo l'ulti-
mo giudizio lo stesso comune di Mantecoduni è stato
costretto ad abbandonare in sostanza l'ipotesi presen-
tata in propria difesa, e ripropondo ha ammesso che,
anziché tutto il Demanio Lucine, il basso base delle
Elcine potesse costituire una parte soltanto,
sia per quanto, di esso. A dare spiegazione, poi,
dell'appellativo di basso dato nell'occasione ad
un Demanio che ora nella maggior parte più
non è tale, ricordano le notizie che dalla stessa

Assunzione di proprietà da Mantovani, ed
in specie dal verbale di vendita foreste del 1824,
si legge circa l'esistenza ancora in quel-
l'epoca di alcuni boschi, in parte dall'induzione con-
traria, situati in località del tutto opposta alle
Corte delle Elcine e da questa si deduce che il comu-
ne di Mantovani aveva già ridotte in pro-
prio possesso.

Osserva che la restituzione di proprietà della cen-
sione di terreno demaniale da rivendicare co-
stituisce un accessorio di questa, deve essere
regolata dalle stesse norme giuridiche a questa
applicabili; e quindi deve essere anche so-
vra il principio dell'imprescrittibilità;
independentemente da ogni considerazione
di buona o di mala fede del compratore in ven-
tago, non avendo essa relazione in ma-
teria demaniale.

L'impossessamento del terreno di Man-
chia da parte di Mantovani si iniziò for-
malmente con la intenzione che Mantovani
mi ne cauti qui in proprio nome nel cata-
sto pubblico del 1814, materialmente
con la riscossione dagli occupatori delle
censi per origine o per dominio diretto

Comune appartenenti dei comuni, che sarebbero
invece appellati a Macchia, e rispettivamente nei
quali il più antico modo esistente nel 1811. Si
contolito e si viene perciò progressivamente,
fino a che nel 1840 Macchia in parte, si
concede all'Intendenza della Provincia
contro le invasioni ed usurpazioni che le
intendenze del presente giudizio hanno
accertate. E dal 1811 per tanto che la resti-
tuzione dei suetti va disposta, senza ogni
comparazione tra i suetti, ai fini della loro
liquidazione, dal modo a via delimitato, con
cui lo stesso comune di Macchia ebbe nel
detto anno inizio, e proseguì in quelli susseguenti.
Osserva che tenuto conto del reciproco com-
portamento giudiziale delle parti si rav-
visa giusto per luogo ad una parità,
e compensazione delle spese.

Per questi motivi

Il Commisario, uditi i procurato-
ri delle parti, respinta ogni contra-
ria istanza ed eccezione, provvede
come segue:

1.° Declina e reintegrasi in favore
del comune di Macchia di Terrina

tutta l'estensione di terreno demaniale a
partire dalla linea alla quale attual-
mente si arretra il possesso di detto Co-
mune sino all'altra linea segnata
nella pianta Schiarone con le lettere
N. O. P. Q. M. Z. L, in quanto l'esten-
sione medesima si possiede dal Comune
di Montedonici, sia materialmente, sia
percepindo annui canoni dai privati
occupatori di appezzamenti di essa. Con-
dannando il comune di Montedonici a
ridare a favore di quello di Macchia
i terreni di fatto occupati ed il so-
drinetto dei canoni corrisposti dai pri-
vati occupatori di appezzamenti dema-
niali nella estensione suddetta.

2.° Per lo effetto incarica lo stesso geometra
Vincenzo Schiarone d'Arvico, nelle ope-
razioni di circoscrizione della detta rivin-
ta, a favore di Macchia ed a carico
di Montedonici, unitamente la sua
confinazione tra il demanio Lucino
di Macchia e quello fuorvicinato di Mon-
tedonici mediante l'apposizione di
segni lapidei lungo la suddetta

linea rilevata nella pianta da lui com-
pilata con le lettere N, O, P, Q, M, Z, Z.

3.° Condanna Montevulturna a favore
il comune di Marcellina di fuori, in debi-
tamente percepiti dall'anno 1811 al
rilascio effettivo, e commette la
liquidazione allo stesso comune di Marcellina.

4.° Osserva al detto Comune di Marcellina
che in conseguenza della relazione di
termini di giorni antecedenti della
data del presente, che potrebbe insua-
re a noi Commissario.

5.° Condanna il Comune di Marcellina
a favore di quello di Marcellina di fuori
a metà delle spese, della istruzione giudi-
ziale ed ichiara compensata la metà
così decisa in Napoli nella sede del Com-
missario in via Martellana, N. 5. il
9. Agosto 1826.

Il Commissario
Carlo Pinto

Il Segretario del Commissariato
con le funzioni di Cancelliere
L. Siciliano



Publicata nei modi di legge alla
Giornata del 25 Settembre 1926.

Segretario del Comitato
per le funzioni di Pubblica
Siciliana

